MODIFICA AL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, IN MATERIA DI PUBBLICITA' DELLE SENTENZE DI ASSOLUZIONE O PROSCIOGLIMENTO

Art. 1

Introduzione dell'articolo 144-ter del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Dopo l'articolo 144-bis del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' inserito il seguente: «Art. 144-ter (Pubblicita' delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Segnalazioni al Garante). - 1. Su richiesta della persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero provvedimento di archiviazione, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica che ha dato notizia del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento e' tenuto a dare pubblicita', senza oneri per l'interessato, alla notizia dei provvedimenti favorevoli a quest'ultimo, con rilievo adeguato allo spazio gia' riservato al relativo procedimento penale. 2. L'interessato, in caso di mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1 da parte del direttore o del responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica, puo' rivolgere una segnalazione al Garante. Il Garante decide nei cinque giorni successivi e, all'esito di tale procedimento, puo' ordinare la pubblicazione della notizia dei provvedimenti favorevoli per l'indagato o l'imputato».

Versione che entrerà in vigore il 24 novembre 2026 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifica al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicita' delle sentenze di assoluzione o proscioglimento
Estremi	Legge 29 ottobre 2026, n. 201
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 20 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifica-al-codice-di-cui-al-decreto-legislativo-30-giugno-2003-n-196/art-1-introduzione-dell-articolo-144-ter-del-codice-di-cui-al-decreto

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it